

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CV.

SEDUTA DI VENERDÌ 7 DICEMBRE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FERRERI PIETRO

INDICE	PAG.		PAG.
Congedo:	PAG		
PRESIDENTE	1305	GENNAI TONIETTI ERISIA, <i>Relatore</i>	1308, 1311
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		1312, 1314, 1315, 1316, 1317, 1319, 1320	1320
Proroga dell'esenzione dal pagamento della imposta di bollo sugli atti relativi a cessione di quote del quinto dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni. (2525)	1306	Bozzi, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1309, 1311, 1312, 1316
PRESIDENTE	1306	1317, 1319, 1321	1321
CAVALLARO NICOLA, <i>Relatore</i>	1306	CAPPUGI	1310, 1311, 1312, 1314
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		1315, 1317, 1319, 1320, 1321	1321
VALSECCHI: Disposizioni circa l'accettazione di domande oltre i termini previsti dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1050. (2415)	1307	RONZA	1311
PRESIDENTE	1307	CASTELLI	1312
BERZANTI, <i>Relatore</i>	1307	DE MARTINO CARMINE	1312, 1319, 1321
VALMANARA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1307	ANGELINO PAOLO	1313
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		DI STEFANO GENOVA	1316
Ordinamento delle carriere e statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. (2419).	1308	ASSENNATO	1316, 1317
PRESIDENTE	1308, 1309, 1310, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1321	PIERACCINI	1318
		VALMARANA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1321
		CAIATI	1321
		MARZOTTO	1321
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	1335
		<hr/>	
		La seduta comincia alle 9,30.	
		TURNATURI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
		(È approvato).	
		Congedo.	
		PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Romano.	

Discussione del disegno di legge: Proroga dell'esenzione dal pagamento della imposta di bollo sugli atti relativi a cessione di quote del quinto dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni. (2525).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dell'esenzione dal pagamento della imposta di bollo sugli atti relativi a cessione di quote del quinto dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni ».

Il relatore, onorevole Cavallaro, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CAVALLARO NICOLA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'articolo 47 del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492 sulle « Nuove norme sulla imposta di bollo » stabilisce, tra l'altro, che le esenzioni dalle imposte di bollo, previste da altre leggi senza determinazione di tempo o per tempo superiore al quinquennio, cessano di diritto allo scadere del quinquennio dalla data in cui ha avuto inizio la esenzione o la riduzione.

In dipendenza del disposto dell'articolo citato è venuto a cessare, a datare dal 15 maggio 1955, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, previsto dagli articoli 47 e 55 del testo unico 5 gennaio 1950, n. 180 nei riguardi degli atti concernenti le cessioni di quote di stipendio o di salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni.

L'attuale indirizzo politico del Governo, assecondato anche dal Parlamento, è quello di far cessare qualsiasi privilegio in materia fiscale. Tenuto, però, presente che il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato (costituito esclusivamente dai contributi versati dai dipendenti di ruolo civili e militari dello Stato), per le finalità perseguite e per il suo carattere mutualistico ed assistenziale, ha sempre goduto di speciali agevolazioni tributarie, si ritiene opportuno concedere una proroga decennale, in attesa della emanazione di un provvedimento legislativo che disciplini, in via generale e permanente, la complessa materia dei privilegi fiscali.

A questo scopo è stato predisposto il presente disegno di legge, il quale stabilisce che l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, prevista dagli articoli 47 e 55 del testo unico 5 gennaio 1950, n. 180, in materia di cessione di quote del quinto dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello

Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1965. Viene anche precisato che le disposizioni, di cui sopra, hanno effetto anche nei riguardi degli atti e scritti relativi: *a)* alle sovvenzioni contro cessione di quote della retribuzione effettuate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro a favore degli iscritti agli istituti da essa amministrati; *b)* ai piccoli prestiti concessi dall'Ente nazionale per l'assistenza e la previdenza ai dipendenti dello Stato, *c)* ai crediti concessi dal Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali.

Tenuto conto di quanto sopra detto, propongo senz'altro l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura.

« Le esenzioni da imposta di bollo, previste dagli articoli 47 e 55 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 180, in materia di cessione di quote dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, sono prorogate al 31 dicembre 1965, con effetto dalla data di scadenza stabilita dall'articolo 47, primo comma, del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492.

Le esenzioni di cui al comma precedente si applicano, per lo stesso periodo di tempo ivi indicato, anche agli atti e scritti relativi:

alle sovvenzioni contro cessione di quote dalla retribuzione effettuate, ai sensi dell'articolo 20, punto sesto, della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni, dalla Direzione generale degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del tesoro a favore degli iscritti agli Istituti da essa amministrati;

ai piccoli prestiti concessi dall'Ente nazionale di assistenza e previdenza ai dipendenti dello Stato, ai sensi della legge 10 gennaio 1952, n. 38;

ai crediti concessi dal Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali in attuazione del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, e della legge 3 febbraio 1951, n. 53 ».

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1956

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Valsecchi: Disposizioni circa l'accettazione di domande oltre i termini previsti dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1050. (2415).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Valsecchi: « Disposizioni circa l'accettazione di domande oltre i termini previsti dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1050 ».

Il relatore, onorevole Berzanti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BERZANTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la legge 29 ottobre 1954, n. 1050, stabilì la corresponsione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti e interessi italiani esistenti all'estero e perduti o soggetti a perdita per effetto della esecuzione degli articoli 74 e 79 del trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio del 1947. Questa legge, all'articolo 10, stabiliva un termine tassativo, pena la decadenza, per la produzione delle domande. Questo termine era fissato in 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. Ora, accade che una parte di cittadini italiani, che a seguito delle conseguenze della guerra non ha potuto abbandonare i paesi nei quali si trovava all'entrata in vigore del trattato di pace, non ha potuto entro quei termini tassativi, presentare la relativa domanda, essendo il termine scaduto il 1° marzo del 1955.

La proposta di iniziativa dell'onorevole Valsecchi, appunto, si propone di rimettere in termini questi cittadini italiani, che, non per causa loro, ma per cause legate in qualche modo allo stato di guerra, non hanno, a suo tempo, avuto modo di ottemperare alla presentazione di queste domande. La proposta vuole considerare anche la eventualità di quei cittadini che a tutt'oggi non siano ancora in condizioni di poter presentare questa domanda fissando allo scopo un termine di 60 giorni dalla data della cessazione dello stato di impossibilità, affidando per maggiore cautela questa rimessa in termini al Ministro del tesoro che provvede in base all'articolo 3 della legge già citata. Mi sembra, pertanto, che questa proposta di legge possa essere accolta favorevolmente.

Per scrupolo faccio presente che non so se la dizione « circostanze di guerra... » sia proprio tale da affermare il concetto che ho illustrato. Secondo lo spirito della proposta, forse sarebbe opportuno sostituire quella espressione con quest'altra: « circostanze legate alla guerra ». Questa mia osservazione

scaturisce dal timore che la lettera del disposto di legge venga interpretata in senso eccessivamente stretto, facendo coincidere circostanze di guerra con fatti di guerra.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Penso che possa rimanere l'attuale dizione, anche perché la valutazione pratica viene fatta dalla commissione amministrativa prevista per legge. Piuttosto, giacché siamo in materia di proroga di termini, i termini di 60 giorni saranno sufficienti? Non sarebbe meglio portarli a 90 giorni?

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BERZANTI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole ai termini di 90 giorni proposti dal Presidente.

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche io mi dichiaro favorevole al provvedimento e alla proposta del Presidente relativa ai termini.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« Le persone fisiche che, per assoluta impossibilità derivante da circostanze di guerra, non hanno presentato, entro i termini, la domanda per ottenere gli indennizzi previsti dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1050, possono produrre istanza di essere rimessi in termini entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, o, perdurando lo stato d'impossibilità, non oltre sessanta giorni dopo la cessazione della causa che ha impedito la presentazione della domanda.

L'istanza è proposta al Ministro del tesoro che provvede sentite le competenti Commissioni amministrative, di cui all'articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050 ».

Do lettura del mio emendamento:

« *Sostituire le parole*: entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o, perdurando lo stato d'impossibilità, non oltre sessanta giorni dopo la cessazione, *con le seguenti*: entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o, perdurando lo stato d'impossibilità, non oltre novanta giorni dopo la cessazione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo nel nuovo testo:

« Le persone fisiche che, per assoluta impossibilità derivante da circostanze di guerra, non hanno presentato, entro i termini, la domanda per ottenere gli indennizzi previsti

dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1050, possono produrre istanza di essere rimessi in termini entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, o, perdurando lo stato d'impossibilità, non oltre novanta giorni dopo la cessazione della causa che ha impedito la presentazione della domanda.

L'istanza è proposta al Ministro del tesoro che provvede sentite le competenti Commissioni amministrative, di cui all'articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Ordinamento delle carriere e statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. (2419).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento delle carriere e statuto del personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

Do lettura dell'articolo 33:

CAPO IV.

NORME DI INQUADRAMENTO

ART. 33.

(*Inquadramento del personale nelle nuove carriere*).

Il personale appartenente ai vari gradi dei soppressi ruoli dei gruppi *A*, *B*, *C* ed ausiliario è inquadrato, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, nelle qualifiche indicate nei quadri di equiparazione annessi alla presente legge.

L'inquadramento nelle branche « Coltivazioni tabacchi », « Manifatture tabacchi » e « Sali e chinino » avviene in relazione alla branca di servizio cui gli stessi impiegati appartengono.

Per gli impiegati appartenenti alla branca dei servizi promiscui del soppresso ruolo del personale tecnico, gruppo *A*, ed al soppresso ruolo del personale tecnico dei periti, gruppo *B*, l'assegnazione alle singole branche nelle quali si suddivide il ruolo del personale tecnico della carriera direttiva e quello del personale tecnico della carriera di concetto, è deliberata dal Consiglio d'amministrazione.

Gli impiegati che nel soppresso ruolo del personale tecnico, gruppo *A*, rivestono qua-

lifica di ispettore superiore o di direttore, sono inquadrati rispettivamente nella qualifica di ispettore superiore tecnico o di direttore di stabilimento di 2^a classe nella carriera direttiva tecnica di cui all'annessa tabella *C*. Nell'inquadramento anzidetto, gli ispettori superiori tecnici precedono in ruolo i direttori di stabilimento di 2^a classe, qualunque sia l'anzianità maturata nel grado di provenienza.

Poiché non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 34.

(*Inquadramento degli impiegati del soppresso ruolo dei ricevitori e successive promozioni*).

Gli impiegati appartenenti al soppresso ruolo speciale dei ricevitori sono inquadrati come segue, in soprannumero, fino ad eliminazione, nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto:

nella qualifica di primo revisore, i ricevitori di 1^a classe (grado VII);

nella qualifica di revisore, i ricevitori di 2^a classe (grado VIII);

nella qualifica di primo ragioniere, i ricevitori di 3^a classe (grado IX).

Il predetto personale dei ricevitori è mantenuto in soprannumero anche nelle qualifiche superiori cui venga promosso.

Le promozioni alla qualifica di revisore capo possono essere conferite al personale medesimo, nel limite massimo di un decimo dei posti stabiliti in organico per detta qualifica.

Nella qualifica iniziale del ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto, sono lasciati scoperti tanti posti quanti sono gli impiegati in soprannumero provenienti dal soppresso ruolo dei ricevitori.

Gli onorevoli Pieraccini e Assennato hanno presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire il secondo comma, con il seguente.*

« Il predetto personale dei ricevitori è mantenuto in soprannumero anche nelle qualifiche superiori, cui venga promosso, e, a domanda, continuerà a prestare servizio presso gli uffici vendita di generi di monopolio ».

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore*. Io mi dichiaro contraria a questo emendamento: il continuare a prestare servizio presso gli uffici vendita, per una questione di principio, non può costituire un diritto del dipendente,

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1956

ma deve rimanere oggetto di una valutazione dell'amministrazione, secondo criteri di opportunità e discrezionalità.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche io sono contrario. Tutto al più, un principio del genere può essere accettato come direttiva che l'amministrazione terrà presente, ma non come diritto degli interessati. Il Governo, quindi, dichiara di accettare questo emendamento come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento non accettato, né dal relatore, né dal Governo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il testo ministeriale dell'articolo 34.

(È approvato).

Passo agli articoli 35, 36, 37 e 38, che non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 35.

(Inquadramento nel ruolo del personale di anticamera).

In deroga al disposto del primo comma dell'articolo 33, gli impiegati appartenenti al soppresso ruolo del personale ausiliario, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, disimpegnano mansioni di anticamera, nel caso i cui essi rinuncino ad essere restituiti ai servizi di vigilanza, sono inquadrati come segue, nel ruolo del personale ausiliario di anticamera di cui alla tabella *N* allegata alla presente legge:

nella qualifica di commesso, gli agenti di custodia;

nella qualifica di usciere capo, gli agenti di controllo;

nella qualifica di usciere, i commessi.

(È approvato).

ART. 36.

(Modalità per l'attuazione dell'inquadramento).

L'inquadramento di cui agli articoli 33, 34 e 35 è effettuato con decreto del Ministro per le finanze.

Fermo il disposto del seconda comma dell'articolo 34, il personale che all'atto dell'inquadramento risultasse eccedente il numero dei posti stabiliti per talune delle qualifiche dell'ordinamento di cui alla presente legge, è inquadrato in soprannumero salvo successivo riassorbimento.

Nei confronti degli impiegati che risultano collocati con riserva di anzianità nei gradi dei soppressi ruoli, l'inquadramento di cui al primo comma è disposto con riserva di anzianità.

Il personale in soprannumero dei soppressi ruoli, ai termini del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1228, del regio decreto 20 giugno 1935, n. 1241, della legge 5 giugno 1951, n. 376, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, è mantenuto in soprannumero, agli effetti di dette disposizioni, nei ruoli di cui alle annesse tabelle, nei quali viene inquadrato ai sensi dei precedenti articoli.

(È approvato).

ART. 37.

(Anzianità acquisita).

Gli impiegati inquadrati nelle qualifiche dei nuovi ruoli dell'Amministrazione, conservano, nelle qualifiche medesime, l'anzianità maturata nel grado di provenienza.

Gli impiegati inquadrati nella qualifica di consigliere tecnico del ruolo del personale direttivo tecnico, già appartenenti al grado IX di gruppo *A*, conservano, nella detta qualifica, la anzianità di servizio complessivamente posseduta nel grado di provenienza ed in quello inferiore (*X*).

Gli impiegati inquadrati nella qualifica di viceconsigliere del ruolo del personale direttivo amministrativo, già appartenenti al grado X di gruppo *A*, conservano, nella detta qualifica, l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nel grado di provenienza ed in quello inferiore (*XI*).

(È approvato).

ART. 38.

(Inquadramento degli impiegati nei ruoli aggiunti).

Gli impiegati che, alla data da cui ha effetto la presente legge appartengono ai ruoli speciali transitori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 422, sono inquadrati nei corrispondenti ruoli aggiunti istituiti ai sensi dell'articolo 18 nell'ordine in cui risultano collocati nei ruoli di provenienza, conservando l'anzianità maturata in questi ultimi.

L'assegnazione alle singole branche nelle quali si suddivide il ruolo aggiunto del perso-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1956

nale di concetto tecnico è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

L'inquadramento di cui al presente articolo è disposto con decreto del Ministro per le finanze.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 39.

CAPO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 39.

(Modalità di conferimento di alcune promozioni nel primo triennio di efficacia della legge).

Per la durata di un triennio, le promozioni a ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di seconda classe e quelle a ispettore superiore amministrativo delle carriere direttive, sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo senza colloquio.

All'articolo 39, l'onorevole Cappugi ha presentato il seguente emendamento:

« *Aggiungere i seguenti commi*

« Per la medesima durata di un triennio, le promozioni a vicedirettore di stabilimento di seconda classe nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva, sono conferite, per la metà dei posti, di volta in volta disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i consiglieri tecnici che conseguirono la promozione al grado IX del soppresso ordinamento mediante concorso per esame. La frazione di posto superiore alla metà, si considera posto intero.

La residuale metà dei posti è conferita mediante esame di concorso secondo le modalità previste dall'articolo 8, punto 1°), lettera a) ».

CAPPUGI. Mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che, secondo il vecchio ordinamento, l'esame interno, nella carriera tecnica direttiva, era previsto per il passaggio dal grado X al grado IX. Pertanto, alla data del 30 giugno, i funzionari tecnici della carriera direttiva, che si trovavano al grado IX, avevano già sostenuto l'esame. Poiché, adesso, il grado iniziale corrisponde al vecchio grado IX, ne consegue che questi funzionari, avendo già sostenuto l'esame, non dovrebbero, secondo logica e secondo giustizia, ripeterne un altro.

PRESIDENTE. Faccio notare che l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Cappugi coincide, nella sostanza, con l'articolo 39-bis proposto dagli onorevoli Assen-

nato e Pieraccini. La votazione sull'emendamento Cappugi è, quindi, da considerare assorbente dell'articolo 39-bis.

Pongo in votazione l'articolo 39 del testo ministeriale.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Cappugi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 39 nel suo nuovo testo:

(Modalità di conferimento di alcune promozioni nel primo triennio di efficacia della legge).

« Per la durata di un triennio, le promozioni a ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di 2ª classe e quelle a ispettore superiore amministrativo, nei ruoli del personale tecnico e amministrativo delle carriere direttive, sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo senza colloquio.

Per la medesima durata di un triennio, le promozioni a vicedirettore di stabilimento di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva, sono conferite, per la metà dei posti, di volta in volta disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i consiglieri tecnici che conseguirono la promozione al grado IX del soppresso ordinamento mediante concorso per esame. La frazione di posto superiore alla metà, si considera posto intero.

La residuale metà dei posti è conferita mediante esame di concorso secondo le modalità previste dall'articolo 8, punto 1°), lettera a) ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 39-bis degli onorevoli Assennato e Pieraccini:

« Per lo stesso periodo di tempo le promozioni a vicedirettore di stabilimento di seconda classe nel ruolo del personale della carriera direttiva sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo fra i consiglieri tecnici che avevano conseguito, in base al soppresso ordinamento, le promozioni a vicedirettori di terza classe, mediante regolari esami ».

Su questo articolo aggiuntivo non si procede a votazione perché, come ho detto, è da considerare assorbito dall'emendamento dell'onorevole Cappugi.

Do lettura dell'articolo 39-ter proposto dagli onorevoli Assennato e Pieraccini:

« Al personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione dei mono-

poli di Stato, che alla data di entrata in vigore della presente legge esplica lodevolmente le mansioni di commissario capo, primo commissario amministrativo o commissario amministrativo, o che sia addetto ad uffici della direzione generale o periferici della stessa amministrazione con mansioni proprie della carriera direttiva amministrativa, è attribuita a tutti gli effetti la qualifica di « direttivo ».

Con provvedimento del Ministro delle finanze — sentito il consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato — la qualifica stessa sarà assegnata *ad personam*, agli impiegati della anzidetta carriera di concetto che si trovino nelle condizioni volute dalla presente norma ».

GENNAI TONIETTI ERISIA, Relatore.

Questo emendamento investe la dibattuta questione delle mansioni superiori, sulla quale già in altre occasioni abbiamo espresso parere contrario. E ciò per motivi di carattere generale. Infatti, mentre *ad personam* si ritiene giusto riconoscere certi diritti scaturienti dall'espletamento di una mansione superiore, non si può ad essi riconoscere un valore di principio che, a parte ogni altra considerazione, cozzerebbe contro lo spirito della legge-delega.

Per questi motivi dichiaro di non potere accogliere questo articolo aggiuntivo.

BOZZI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Questo articolo aggiuntivo 39-ter si ricollega con l'emendamento all'articolo 24 che, se non ricordo male, accantonammo nella seduta precedente, riconoscendo che concerne norme transitorie e si ricollega pure agli emendamenti 41-ter e 41-quater dell'onorevole Cappugi.

Quale è la sostanza del problema? Quella messa in rilievo testé dall'onorevole relatore. Si tende, cioè, attraverso la presentazione di questi emendamenti diversamente formulati, ad affermare un principio da noi non accettabile, in base a cui il personale, che ha esercitato mansioni di grado superiore debba mantenere quasi come riconoscimento di un diritto, le attribuzioni a quella mansione relative. A noi sembra che sotto questo profilo l'emendamento sia inaccettabile, perché contrario a tutto il principio della gerarchia e, soprattutto, ai principi che informano la legge-delega, che postula una attribuzione, vorrei dire, istituzionale di competenza per ogni carriera. Proporrei, perciò, una formula assorbente dei vari emendamenti presentati in que-

sta materia, formula che potrebbe essere la seguente:

« Al personale in servizio di ruolo il quale abbia svolto prevalentemente nel triennio precedente al 1° luglio 1956, in maniera lodevole, mansioni proprie della categoria superiore, l'amministrazione può, in relazione alle esigenze di servizio e alla situazione dei ruoli, attribuire l'esercizio delle predette mansioni.

Il personale di cui al precedente comma conserverà la propria posizione nei ruoli di appartenenza nei quali svolge l'ulteriore carriera secondo le norme previste per i ruoli stessi ».

CAPPUGI. Il comma precedente proposto dall'onorevole rappresentante del Governo parla del personale in servizio di ruolo, il quale abbia svolto prevalentemente nel triennio precedente il 1° luglio 1956 e... « in maniera lodevole » le mansioni ecc. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sulla eccessiva discrezionalità che l'amministrazione può avere con l'inserimento di questa clausola. È chiaro che il personale chiamato a svolgere queste funzioni superiori, se non le avesse svolte in maniera lodevole, non sarebbe rimasto a svolgerle per così lungo periodo di tempo.

Propongo quindi di togliere l'inciso: « ... in maniera lodevole ».

RONZA. Sono d'accordo con l'osservazione dell'onorevole Cappugi. Rilevo, in proposito, che, anche senza l'inciso « in maniera lodevole » la norma, con l'affermazione « in relazione alle esigenze di servizio e alla situazione dei ruoli », lascia, comunque, all'amministrazione un ampio potere discrezionale.

BOZZI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Posso chiarire che, a rigore, una norma di questo genere non dovrebbe neppure essere introdotta perché è sempre nella facoltà dell'amministrazione — qualora ne ravvisi la necessità — di attribuire mansioni superiori. Tuttavia, si è voluto dare una certa soddisfazione per certe situazioni, che si sono create, in modo particolare nell'amministrazione dei monopoli e che sono durate per un certo tempo: questa soddisfazione, però, non si può spingere fino al punto di incidere nei diritti degli altri dipendenti dei monopoli.

Faccio un esempio che forse può chiarire meglio la questione: se un impiegato dell'ex gruppo C ha svolto, per un certo periodo e lodevolmente, le mansioni di gruppo B, non per questo può ricoprire il posto che naturalmente spetta al funzionario di tale gruppo, il quale è munito di titolo di studio superiore,

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1956

ha superato un concorso che presenta maggiori difficoltà ed ha diritto a svolgere la sua carriera. Quindi, in relazione alle esigenze di servizio e alla situazione dei ruoli — e cioè qualora si verificano delle vacanze e non si determinino dei conflitti gerarchici e non si vengano a ledere i diritti e le legittime aspettative di coloro che naturalmente appartengono alla categoria superiore — si può far luogo al riconoscimento delle mansioni superiori al funzionario di grado inferiore.

Quindi, la formula proposta vuol costituire una certa garanzia nell'interesse generale del buon funzionamento dell'amministrazione.

CASTELLI. Vorrei osservare agli onorevoli colleghi che hanno chiesto l'abolizione dell'inciso. « ...in maniera lodevole », che, trattandosi di una norma di eccezione, tendente a trasformare una situazione di fatto in una norma di diritto, essa implica necessariamente un giudizio direi « molto favorevole » circa l'adempimento delle mansioni di ordine superiore affidate al funzionario.

I colleghi si preoccupano di evitare una eccessiva discrezionalità dell'amministrazione: ma l'amministrazione ha sempre un ampio potere di discrezionalità in questa materia ed il togliere l'inciso relativo al lodevole servizio prestato non aggiunge né toglie nulla ai poteri dell'amministrazione. Quindi lascerei la formula proposta dal rappresentante del Governo che, provenendo dall'amministrazione, dimostra intenzioni chiare ed oneste.

DE MARTINO CARMINE. Vorrei pregare l'onorevole rappresentante del Governo di riflettere sul fatto che l'amministrazione si serve del funzionario di grado inferiore per disimpegnare mansioni di grado superiore, se questo le disimpegna in maniera lodevole, ché altrimenti, non se ne serve. Quindi, vorrei pregarlo di aderire alla proposta Cappugi, in quanto per me l'inciso rappresenta un pleonasma.

CAPPUGI. Concordo con l'osservazione dell'onorevole De Martino. Le stesse argomentazioni dell'onorevole Castelli hanno finito per dimostrare l'inutilità dell'inciso.

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore*. Sono favorevole alla soppressione dell'inciso.

CAPPUGI. Dichiaro di ritirare gli emendamenti 41-ter e 41-quater perché assorbiti dalla formula proposta dal Governo.

PRESIDENTE. Col ritiro, da parte del proponente, dei proposti articoli 41-ter e 41-quater, la formula proposta dal Governo verrebbe ad assorbire il comma aggiuntivo dell'articolo 24

(emendamento Pieraccini-Assennato) e l'articolo 39-ter (Assennato-Pieraccini).

Se non vi sono opposizioni si intende, quindi, che la votazione sarà fatta sul testo proposto dal Governo che fa cadere i due emendamenti sopra nominati in quanto li assorbe. Prima di passare alla votazione dovremo, però, definire il problema dell'inciso: « ...in maniera lodevole ».

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non facciamo una battaglia su questo « in maniera lodevole ». Vorrei ricordare solamente agli onorevoli colleghi che questo articolo ha avuto un certo travaglio e, in sostanza, consente la possibilità, non già di mantenere nelle attuali funzioni di grado superiore il personale di grado inferiore, bensì di « ripescare » il personale che anche in passato, nell'ultimo triennio, abbia esercitato tali funzioni di grado superiore ed abbia cessato di esercitarle alla data di entrata in vigore della legge. Quindi l'inciso « in maniera lodevole » si spiega col fatto che, non si tratta di personale che, all'entrata in vigore della legge, si trova ad esercitare tali funzioni di grado superiore, bensì di personale che le abbia esercitate in precedenza. Questo spiega l'inciso, che giustifica il fatto che un funzionario di grado inferiore venga restituito alle mansioni di grado superiore.

Comunque il Governo si rimette alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Dato che il Governo si rimette alla Commissione, se non vi fossero proposte di mantenere l'inciso si potrebbe mettere in votazione il testo proposto dal Governo che potrebbe diventare articolo 39-bis, addirittura senza l'inciso.

CASTELLI. Preferirei la primitiva formulazione che mi sembra maggiormente tutelativa anche dei diritti del personale. Togliendo l'inciso, noi concediamo all'amministrazione una discrezionalità qualsiasi, s'intende, nell'ambito del diritto, viceversa, lasciando l'inciso, veniamo a qualificarla maggiormente, ancorandola alla lodevolezza del servizio prestato. Mi pare che, anche nell'interesse del personale, sia più opportuno lasciare l'inciso.

CAPPUGI. A proposito delle precisazioni dell'onorevole rappresentante del Governo, mi permetto osservare che, siccome l'amministrazione ha la facoltà, non l'obbligo, di « ripescare » anche coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano cessato di esplicare le mansioni di grado superiore, evidentemente non andrà a riesumare coloro che non ritiene idonei ad essere immessi nelle

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1956

funzioni di grado superiore. Rimango, quindi, d'avviso che l'inciso è pleonastico.

ANGELINO PAOLO. I chiarimenti dati dall'onorevole Sottosegretario sono — a mio avviso — convincenti, tanto che non ho nessun ritegno a dichiarare che, mentre prima ero del parere dell'onorevole Cappugi, dopo le spiegazioni fornite dal Governo, ritengo che l'inciso debba essere mantenuto. Questo perché il « lodevole servizio » può risultare, oltretutto, dai certificati di servizio dai quali risulta la qualifica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passeremo alla votazione frazionata dell'articolo 39-bis proposto dal Governo. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo, fino all'inciso « in maniera lodevole » escluso:

« Al personale in servizio di ruolo il quale abbia svolto prevalentemente nel triennio precedente al 1° luglio 1956... ».

(È approvato).

Pongo ai voti l'inciso. « in maniera lodevole ».

(Non è approvato).

Pongo ai voti il resto dell'articolo

« ... mansioni proprie della categoria superiore, l'Amministrazione può, in relazione alle esigenze di servizio e alla situazione dei ruoli, attribuire l'esercizio delle predette mansioni.

Il personale di cui al precedente comma conserva la propria posizione nei ruoli di appartenenza, nei quali svolge l'ulteriore carriera secondo le norme previste per i ruoli stessi ».

(È approvato).

Pongo ai voti l'intero articolo nel suo nuovo testo:

« Al personale in servizio di ruolo il quale abbia svolto prevalentemente nel triennio precedente al 1° luglio 1956 mansioni proprie della carriera superiore, l'Amministrazione può, in relazione alle esigenze di servizio ed alla situazione dei ruoli, attribuire l'esercizio delle predette mansioni.

Il personale di cui al precedente comma conserva la propria posizione nei ruoli di appartenenza, nei quali svolge l'ulteriore carriera, secondo le norme previste per i ruoli stessi ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 40:

ART. 40.

(Conferimento di posti nelle carriere di concetto nella prima attuazione della legge).

I posti che risulteranno disponibili nei ruoli del personale amministrativo e tecnico della carriera di concetto, di cui alle annesse tabelle *E* ed *F*, dopo l'inquadramento di cui all'articolo 33 e l'espletamento dei concorsi di cui all'articolo 48, esclusi, in ogni caso, quelli da riservare per i concorsi previsti dall'articolo 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, sono conferiti nella qualifica iniziale dei ruoli stessi, mediante concorso per esami, agli impiegati dei ruoli organici del personale esecutivo tecnico e d'ordine ed agli impiegati dei ruoli aggiunti della carriera di concetto amministrativa e tecnica e di quella esecutiva tecnica e d'ordine, che siano in possesso del titolo di studio previsto dall'articolo 3.

Ai concorsi predetti è ammesso a partecipare il personale di altre amministrazioni dello Stato, che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente e sia in possesso del titolo di studio richiesto dal citato articolo 3. A detto personale non può essere conferito più di un quinto dei posti messi a concorso.

I posti disponibili nel ruolo del personale di concetto degli interpreti-traduttori di cui all'annessa tabella *G*, sono conferiti, nella qualifica iniziale, mediante concorso per esami agli impiegati appartenenti a qualsiasi ruolo organico o aggiunto, di carriera non inferiore a quella esecutiva, anche se sprovvisti del titolo di studio previsto dall'articolo 3, lettera *B*), punto 3°), che siano in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato da almeno un quinquennio alla data di entrata in vigore della presente legge e che svolgono mansioni di interprete traduttore.

I concorsi riservati previsti dai commi precedenti possono essere banditi nella prima attuazione della presente legge, non oltre il termine di un anno dalla entrata in vigore della legge stessa.

Gli onorevoli Pieraccini e Assennato hanno presentato il seguente emendamento:

« Sostituire l'intero articolo con il seguente. »

« I posti, che risulteranno disponibili nei ruoli del personale amministrativo e tecnico della carriera di concetto, di cui alle annesse tabelle *E* ed *F*, dopo l'inquadramento, di cui all'articolo 33 e l'espletamento dei concorsi di

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1956

cui all'articolo 48, esclusi, in ogni caso, quelli da riservare per i concorsi previsti dall'articolo 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, sono conferiti nella qualifica iniziale dei ruoli stessi, mediante concorso per esame consistente in un colloquio, vertente su materia di servizio, oltreché al personale di ruolo delle carriere esecutive, munito del titolo di studio di cui all'articolo 3, agli impiegati dei ruoli organici del personale esecutivo tecnico e di ordine ed agli impiegati dei ruoli aggiunti della carriera di concetto amministrativa e tecnica e di quella esecutiva e tecnica d'ordine, anche se non in possesso del titolo di studio previsto dall'articolo 3, purché svolgano le dovute mansioni di concetto per un periodo di almeno due anni o siano addetti ai centri meccanografici della stessa amministrazione come « pannellisti » ed abbiano partecipato con esito ad un relativo corso di specializzazione, quale sia la loro anzianità di servizio.

L'ammissione ai concorsi predetti è decisa dal consiglio di amministrazione dei monopoli, il quale determinerà anche la carriera di concetto alla quale il personale stesso potrà essere ammesso, in relazione alle mansioni esercitate ».

L'onorevole Cappugi, sempre all'articolo 40, ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire la prima parte del primo comma con la seguente

« I posti che risulteranno disponibili nei ruoli del personale amministrativo e tecnico della carriera di concetto, di cui alle annesse tabelle *E* ed *F*), dopo l'inquadramento di cui all'articolo 33 e l'espletamento dei concorsi di cui all'articolo 48, esclusi, in ogni caso, quelli da riservare per i concorsi previsti dall'articolo 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, sono conferiti nella qualifica iniziale dei ruoli stessi, mediante esame consistente in un colloquio, vertente su materie di servizio, agli impiegati, ecc. ».

CAPPUGI. Il mio emendamento ha lo scopo di sostituire il concorso per esame con un colloquio vertente su materie di servizio, in quanto ciò, tenuto conto del carattere transitorio della norma, è più logico e meglio rispondente allo scopo.

GENNAI TONIETTI ERISIA, Relatore. Sono favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Cappugi.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento Cappugi assorbe, nella sostanza, l'emenda-

mento Pieraccini-Assennato, la votazione avverrà solo sull'emendamento Cappugi che l'onorevole relatore ha dichiarato di accettare, e sul quale anche il rappresentante del Governo esprime parere favorevole.

Pongo in votazione detto emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 40 con le modifiche apportate dall'emendamento approvato:

« I posti che risulteranno disponibili nei ruoli del personale amministrativo e tecnico della carriera di concetto, di cui alle annesse tabelle *E* ed *F*, dopo l'inquadramento di cui all'articolo 33 e l'espletamento dei concorsi di cui all'articolo 48, esclusi, in ogni caso, quelli da riservare per i concorsi previsti dall'articolo 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, sono conferiti nella qualifica iniziale dei ruoli stessi, mediante esame consistente in un colloquio, vertente su materie di servizio, agli impiegati dei ruoli organici del personale esecutivo tecnico e d'ordine ed agli impiegati dei ruoli aggiunti della carriera di concetto amministrativa e tecnica e di quella esecutiva tecnica e d'ordine, che siano in possesso del titolo di studio previsto dall'articolo 3.

Ai concorsi predetti è ammesso a partecipare il personale di altre Amministrazioni dello Stato, che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente e sia in possesso del titolo di studio richiesto dal citato articolo 3. A detto personale non può essere conferito più di un quinto dei posti messi a concorso.

I posti disponibili nel ruolo del personale di concetto degli interpreti-traduttori di cui all'annessa tabella *G*, sono conferiti, nella qualifica iniziale, mediante concorso per esami, agli impiegati appartenenti a qualsiasi ruolo organico o aggiunto, di carriera non inferiore a quella esecutiva, anche se sprovvisti del titolo di studio previsto dall'articolo 3, lettera *B*), punto 3°), che siano in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato da almeno un quinquennio alla data di entrata in vigore della presente legge e che svolgano mansioni di interprete-traduttore.

I concorsi riservati previsti dai commi precedenti possono essere banditi nella prima attuazione della presente legge, non oltre il termine di un anno dalla entrata in vigore della legge stessa ».

(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1956

L'onorevole Cappugi ha presentato l'articolo 40-bis, del seguente tenore.

« Al personale in servizio, già appartenente alla soppressa categoria dei commessi privati, il servizio prestato in tale qualità è riconosciuto interamente utile ai soli fini del trattamento di quiescenza, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Il riconoscimento, di cui al comma precedente, è subordinato alle modalità prescritte per il riscatto dei servizi non di ruolo ed alla restituzione della indennità percepita a titolo di liquidazione per cessazione del rapporto di impiego privato.

Il contributo di riscatto è calcolato sulla retribuzione spettante alla data del 1° maggio 1948 ».

CAPPUGI. L'emendamento tende a sanare una ingiusta situazione creatasi in danno degli ex commessi privati, che, pur avendo svolto per tanti anni le mansioni proprie di gruppo C, vennero inquadrati, nel 1945, nella categoria degli avventizi, senza alcuna valutazione del servizio precedentemente prestato e con l'esclusione dalla partecipazione al concorso per titoli per 381 posti nella qualifica iniziale del ruolo d'ordine. Conseguenza di tutto ciò è che questi ex commessi privati si trovano attualmente nel ruolo aggiunto.

Penso che sarebbe quanto mai equo ed opportuno, nel momento in cui diamo una sistemazione alle carriere del personale dei Monopoli, accogliere questo mio emendamento aggiuntivo che sana una ingiustizia.

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento dell'onorevole Cappugi.

PRESIDENTE. L'emendamento Cappugi assorbe il seguente articolo 41-bis proposto dagli onorevoli Assennato e Pieraccini, che, quindi, non porrò in votazione.

« Fermo restando il disposto dell'articolo 6, comma secondo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, i posti che risulteranno disponibili nel ruolo del personale d'ordine della carriera esecutiva, di cui all'annessa tabella I, dopo l'inquadramento, di cui all'articolo 33 e l'espletamento dei concorsi di cui all'articolo 48, esclusi, in ogni caso, quelli da riservare per i concorsi previsti dall'articolo 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, sono conferiti nella qualifica iniziale, mediante concorsi per titoli, agli impiegati del ruolo aggiunto della stessa carriera, provenienti dalla soppressa categoria dei commessi privati.

Ai medesimi è riconosciuto a tutti gli effetti, nei limiti e con l'applicazione delle vigenti disposizioni sugli avventizi e sul personale dei ruoli aggiunti, l'anzianità di servizio da essi maturata nella qualifica di commessi privati ».

Pongo in votazione l'articolo 40-bis dell'onorevole Cappugi, sul quale ha espresso parere favorevole il relatore e il Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 41

ART. 41

(Conferimento di posti nella carriera esecutiva tecnica nella prima attuazione della legge).

Fermo restando il disposto dell'articolo 6, comma 2°, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, i posti che risulteranno disponibili, in ciascuna delle branche del ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva, di cui all'annessa tabella H dopo l'inquadramento di cui all'articolo 33 e l'espletamento dei concorsi di cui all'articolo 50, esclusi, in ogni caso, quelli da riservare per i concorsi previsti dall'articolo 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, sono conferiti, nella qualifica iniziale delle singole branche del ruolo, mediante esame consistente in un colloquio vertente su materie di servizio, al personale appartenente al ruolo organico ed al ruolo aggiunto del personale d'ordine della carriera esecutiva, che sia adibito a mansioni di carattere tecnico, anche se sprovvisto del titolo di studio previsto dall'articolo 3, della lettera C), punto 1°).

Per l'esame previsto dal precedente comma vale la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 41.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Di Stefano Genova ha presentato pochi minuti fa il seguente articolo aggiuntivo 41-bis:

« Gli impiegati del ruolo amministrativo della carriera di concetto che alla data di entrata in vigore del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, istitutivo dei ruoli amministrativi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato risultavano inquadrati nell'unico ruolo amministrativo di gruppo B, sono inquadrati nella carriera direttiva a tutti gli effetti.

Detti impiegati conservano la propria anzianità di grado e di servizio ».

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1956

DI STEFANO GENOVA. Si tratta di un piccolo gruppo di impiegati che nel 1927 erano nelle stesse condizioni di quelli del gruppo A (prima della scissione dei gruppi in A e B). Mentre i loro colleghi sono entrati tutti nella carriera direttiva, essi sono rimasti nella carriera di concetto. Più che altro si tratta di un riconoscimento morale.

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore*. Non posso esprimere parere favorevole a questo emendamento, perché, per quanto detto emendamento miri a risolvere la questione di un limitato gruppo di dipendenti, incide gravemente su un principio generale da noi già vagliato e superato. Accogliere questo emendamento significherebbe dare alle nostre decisioni in materia un carattere contraddittorio.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo esprime parere contrario, perché, in sostanza, attraverso questo emendamento, si vorrebbe operare un trasferimento dalla carriera di concetto (ex gruppo B) a quella direttiva (ex gruppo A). Si tratta di un problema, come ha detto giustamente l'onorevole relatore, che è stato già vagliato e risolto in senso negativo. Se si introducesse, ora, sia pure limitatamente a queste persone, un criterio opposto, sconvolgeremmo tutto il nostro sistema in materia, basato sul principio che non si può operare una promozione con una norma di legge.

DI STEFANO GENOVA. Insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Di Stefano Genova.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 42:

ART. 42.

(Conferimento di posti nel ruolo del personale di dattilografia nella prima attuazione della legge).

Nella prima attuazione della presente legge, i posti disponibili nel ruolo del personale esecutivo di dattilografia di cui all'annessa tabella L, sono conferiti, nella qualifica iniziale, mediante concorso per esami riservato al personale inquadrato nel ruolo aggiunto del personale esecutivo d'ordine dell'Amministrazione, ancorché sprovvisto del diploma richiesto dall'articolo 3, lettera C), punto 3°).

Gli onorevoli Pieraccini e Assennato hanno presentato il seguente emendamento:

« Sostituire l'intero articolo con il seguente ».

« Nella prima attuazione della presente legge, i posti disponibili nel ruolo del personale esecutivo di dattilografia, di cui all'annessa tabella L, sono conferiti, nella qualifica iniziale, mediante concorso per esami riservato al personale inquadrato nel ruolo aggiunto del personale esecutivo d'ordine dell'Amministrazione, ancorché sprovvisto del diploma richiesto dall'articolo 3, lettera C), punto 3°) al personale non di ruolo ed ai salariati di ruolo che alla data del 30 giugno 1956 svolgeranno mansioni impiegate ».

L'onorevole Cappugi ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire l'intero articolo con il seguente ».

« Nella prima attuazione della presente legge, i posti disponibili nel ruolo del personale esecutivo di dattilografia di cui all'annessa tabella L, sono conferiti, nella qualifica iniziale, mediante concorso per esami riservato per metà al personale inquadrato nel ruolo aggiunto del personale esecutivo d'ordine dell'Amministrazione, ancorché sprovvisto del diploma richiesto dall'articolo 3, lettera C), punto 3°), e per metà al personale non di ruolo ed al personale salariato che alla data del 30 giugno 1956, svolgeva mansioni impiegate ancorché sprovvisto del predetto titolo di studio.

ASSENNATO. Ritiro, a nome anche di Pieraccini, il nostro emendamento.

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento Cappugi.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo sostitutivo dell'onorevole Cappugi.

(È approvato).

Gli onorevoli Pieraccini ed Assennato hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 42-bis.

ART. 42-bis.

Per la durata di un triennio il conferimento dei posti nella qualifica iniziale delle carriere del personale ausiliario di vigilanza e del personale di anticamera è riservato inte-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1956

ramente mediante concorso per titoli al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti, agli avventizi di IV categoria, quale sia la loro anzianità di servizio in detta qualifica, e al personale salariato di ruolo dei Monopoli, che svolga o abbia svolto prevalentemente e lodevolmente le mansioni proprie del personale ausiliario di vigilanza o di anticamera.

Anche l'onorevole Cappugi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 42-bis

ART. 42-bis.

Nella prima attuazione della presente legge il conferimento di almeno un terzo dei posti nella qualifica iniziale delle carriere del personale ausiliario di vigilanza e del personale di anticamera è riservato, mediante concorso per titoli, al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti, agli avventizi di IV categoria, quale sia la loro anzianità di servizio in detta qualifica e al personale salariato di ruolo dei Monopoli, che svolga o abbia svolto prevalentemente e lodevolmente le mansioni proprie del personale ausiliario di vigilanza o di anticamera.

ASSENATO. Il nostro testo confluisce nella formulazione Cappugi, quindi deve considerarsi ritirato.

PRESIDENTE. Prendo atto del ritiro della formulazione Pieraccini-Assennato.

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore*. Ritengo che al testo dell'onorevole Cappugi sia opportuno sopprimere la parola: « almeno ».

CAPPUGI. D'accordo, sull'abolizione della parola.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono anch'io d'accordo; però, vorrei vedere espresso lo stesso concetto con una formula di migliore tecnica legislativa e propongo, a questo scopo, la seguente dizione:

« Nella prima attuazione della presente legge un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale delle carriere del personale ausiliario di vigilanza e del personale di anticamera è conferito mediante concorso per titoli, riservato al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti, agli avventizi di IV categoria, quale sia la loro anzianità di servizio in detta qualifica e al personale salariato di ruolo dei monopoli, che svolga o abbia svolto prevalentemente e lodevolmente le mansioni proprie del personale ausiliario di vigilanza o di anticamera ».

PRESIDENTE. Prendo atto dell'emendamento proposto dal Sottosegretario Bozzi e accettato dall'onorevole Cappugi e, nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo agli articoli 43 e 44 che non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 43.

(*Valutazione di anzianità nei casi di passaggio ad altro ruolo*).

L'anzianità maturata nei ruoli aggiunti e nei ruoli speciali transitori di provenienza dagli impiegati che conseguono il passaggio alla qualifica iniziale dei ruoli organici ai sensi degli articoli 41 e 42, è computata per intero ai fini della promozione alla qualifica superiore. Ai medesimi fini è computata per intero l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza dagli impiegati del ruolo organico del personale esecutivo d'ordine che conseguono il passaggio alla qualifica iniziale del ruolo del personale esecutivo tecnico, ai sensi dell'articolo 41.

(È approvato).

ART. 44.

(*Modalità per l'indizione dei concorsi previsti dagli articoli 40, 41 e 42*).

I concorsi previsti dagli articoli 40, 41 e 42, sono indetti con decreto del Ministro per le finanze e sono effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 6, salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 41.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 45. Ne do lettura:

ART. 45.

(*Inquadramento del personale distaccato presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato*).

Il personale delle carriere esecutive appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato, comunque distaccato o comandato in servizio presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato da almeno un biennio alla data di entrata in vigore della presente legge, può, sempreché ne faccia domanda entro trenta giorni dalla data anzidetta, essere inquadrato nei ruoli delle carriere esecutive di cui alle annesse tabelle.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1956

L'accettazione delle domande è subordinata al parere favorevole del Consiglio di amministrazione il quale determina anche il ruolo in cui il personale anzidetto può essere inquadrato, tenuto conto della disponibilità dei posti, delle esigenze dei servizi e delle specifiche attitudini dimostrate da ciascuno degli interessati.

Il personale di cui ai commi precedenti assume, nel ruolo assegnatogli, la qualifica corrispondente al grado di provenienza, prendendovi posto in relazione all'anzianità maturata nel grado stesso.

Ai fini della promozione alla qualifica superiore, detta anzianità è valutata per intero.

È stato presentato il seguente emendamento dagli onorevoli Assennato e Pieraccini:

« Sostituire il primo comma con il seguente. »

« Il personale appartenente ai ruoli delle varie carriere di altre amministrazioni dello Stato, che sia stato, o lo sia tuttora, comunque distaccato o comandato in servizio presso l'amministrazione dei Monopoli di Stato per almeno un biennio nel periodo intercorrente tra la data del 1° luglio 1944 e quello di entrata in vigore della presente legge, può, sempreché ne faccia domanda entro 30 giorni da quest'ultima data, essere inquadrato nei ruoli delle corrispondenti carriere di cui alle annesse tabelle ».

PIERACCINI. Dichiaro, anche a nome dell'onorevole Assennato, di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Prendo atto del ritiro dell'emendamento Assennato-Pieraccini.

Non essendovi altri emendamenti e nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 45 nel testo governativo.

(È approvato).

Passiamo agli articoli 46, 47, 48 e 49, che non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 46.

(Avanzamento del personale femminile inquadrato nella carriera amministrativa di concetto).

Il personale femminile appartenente al soppresso ruolo del personale amministrativo, gruppo B, è inquadrato nel corrispondente ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto, ai sensi dell'articolo 33 con la qualifica di primo ragioniere.

(È approvato).

ART. 47.

(Esami di idoneità per impiegati in particolari situazioni).

L'esame di idoneità previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, sarà indetto, per il conferimento delle promozioni alla qualifica di perito nella carriera tecnica di concetto ed a quelle di capo tecnico aggiunto e di primo applicato, nelle carriere esecutive tecnica e d'ordine, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I programmi di esame e la composizione delle Commissioni esaminatrici sono stabiliti con determinazione del Consiglio di amministrazione.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 sopracitato sono estese agli impiegati delle carriere esecutive tecnica e d'ordine, provenienti dai corrispondenti soppressi ruoli di gruppo C dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in servizio almeno dal 23 marzo 1939, che a tale data rivestivano la qualifica di salariati di ruolo e sono stati addetti in via continuativa a mansioni impiegate. Tale servizio è considerato utile ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione anche al concorso per esame speciale di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4.

(È approvato).

ART. 48.

(Concorsi ed esami in via di espletamento).

I concorsi per l'ammissione in carriera, nonché i concorsi e gli esami intermedi di progressione di carriera indetti, per gradi dei soppressi ruoli, anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge, saranno portati a termine, qualora, alla data predetta, siano state iniziate le prove scritte.

In tal caso i concorsi e gli esami suddetti si intendono banditi per le qualifiche che, nei ruoli di cui alle annesse tabelle, corrispondono ai gradi predetti.

(È approvato).

ART. 49.

(Rinvio agli ordinamenti dell'Amministrazione).

Restano in vigore le particolari norme degli ordinamenti dell'Amministrazione non in contrasto con le disposizioni della presente legge.

(È approvato).

È stato proposto dall'onorevole Cappugi il seguente articolo aggiuntivo:

« Il personale profugo dai territori della Venezia Giulia, in servizio nell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato alla data d'entrata in vigore della presente legge, il quale abbia svolto mansioni di natura non salariale presso gli stabilimenti ed uffici dell'amministrazione stessa, situati in detti territori, e che abbia cessato da tali mansioni per effetto del rientro in territorio nazionale, è ammesso a beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, sempreché ne faccia domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale salariato, che, per difetto o intempestività della domanda, non abbia potuto avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, può presentare domanda entro lo stesso termine di cui al comma precedente, per il passaggio nella categoria del personale avventizio ».

CAPPUGI. Questo articolo aggiuntivo mira a rendere possibile l'applicazione dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, che rese possibile il passaggio dei salariati nelle categorie del personale avventizio, per quanti dipendenti del Monopolio non poterono usufruire di quell'articolo, sia per il fatto di essere profughi, sia per intempestività giustificata nella presentazione della domanda.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo aderisce all'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Cappugi. Ritiene opportuno, però, rimarcare che il secondo comma non ha valore generale, ma, evidentemente, riguarda solo quel personale salariato che era adibito a mansioni di natura non salariale. Insomma, non si vuole, anche qui, operare un trasferimento indiscriminato, ma si vuol mettere coloro che erano adibiti a funzioni superiori e che non poterono allora fare quella certa domanda, in condizioni di presentarla ora.

In questo senso propongo il seguente emendamento:

« Aggiungere al secondo comma, dopo le parole: Il personale salariato, le seguenti altre: adibito a mansioni di natura non salariale da data anteriore al 1° maggio 1948 ».

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dal Sottosegretario.

CAPPUGI. Accetto l'emendamento proposto, al mio articolo aggiuntivo, dal Sottosegretario.

PRESIDENTE. Do lettura e pongo ai voti l'articolo aggiuntivo nella formulazione modificata secondo l'emendamento proposto dal Sottosegretario ed accettato dall'onorevole Cappugi.

ART. 49-bis.

Il personale profugo dai territori della Venezia Giulia, in servizio nell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale abbia svolto mansioni di natura non salariale presso gli stabilimenti ed uffici dell'amministrazione stessa, situati in detti territori, e che abbia cessato da tali mansioni per effetto del rientro in territorio nazionale, è ammesso a beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, sempreché ne faccia domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale salariato adibito a mansioni di natura non salariale da data anteriore al 1° maggio 1948, che, per difetto o intempestività della domanda, non abbia potuto avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, può presentare domanda, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, per il passaggio nelle categorie del personale avventizio.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 50. Ne do lettura:

ART. 50.

(Copertura della spesa).

« Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l'esercizio 1956-57 ».

DE MARTINO CARMINE. In considerazione degli ultimi chiarimenti penso che invece di dire: « per l'esercizio 1956-57 », sarebbe meglio dire: « a cominciare dall'esercizio 1956-57 », ed in tal senso presento un emendamento.

PRESIDENTE. Richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sul contenuto particolare di questo articolo. Troppe aziende, che si qualificano autonome, lo sono soprattutto nello spendere ed hanno contatti col Tesoro dello Stato solamente per prelevare fondi. Quella

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1956

dei Monopoli, invece, si distacca da tutte le altre e dà un largo contributo all'Eranio dello Stato.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento De Martino:

« *Sostituire le parole*: per l'esercizio 1956-1957, *con le altre*: a cominciare dall'esercizio 1956-57 ».

(*E approvato*).

Pongo ai voti la nuova formulazione dell'articolo 50:

ART. 50.

(*Copertura della spesa*)

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a cominciare dall'esercizio 1956-57.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 51

ART. 51.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° luglio 1956.

Non essendoci emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Avremmo ultimato l'esame della legge, se non rimanessero ancora da risolvere le questioni lasciate in sospeso e che si riferiscono agli articoli 2 e 21. Il primo si riferisce alla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e dei direttori centrali. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, si sono manifestate divergenze di opinioni in seno alla Commissione sul grado e sul sistema di nomina del direttore generale e dei direttori centrali, e la discussione su questo punto è stata consensualmente rinviata. Il relatore esporrà ora il suo parere in merito.

GENNAI TONIETTI ERISIA, Relatore. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la discussione su questo punto è stata originata dalla presentazione di un emendamento all'articolo 2, emendamento che in fondo si riferisce a quanto io ho fatto osservare in sede di relazione, e che, cioè, attribuire una indennità speciale al vice direttore, conservandogli un coefficiente inferiore, non è conforme allo spirito della legge delega.

Gli emendamenti all'articolo 2 presentati rispettivamente dagli onorevoli Cappugi e Pieraccini-Assennato tendono ad attribuire il coefficiente 970, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19,

al direttore generale, parificandolo al grado III. L'emendamento viene incontro alle mie osservazioni in sede di relazione e per conseguenza non posso che essere favorevole all'approvazione di questo comma, che riguarda appunto il direttore generale.

Il secondo comma dei due emendamenti riguarda la nomina del vice direttore generale, e, mentre il testo del disegno di legge, attribuisce tale nomina all'amministrazione, gli emendamenti stabiliscono che il vice direttore è scelto fra i direttori centrali dell'amministrazione autonoma dei monopoli, ma viene nominato con le stesse modalità del direttore generale, e, cioè, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Mi pare che questa questione si ricolleggi ad un'altra proposta di modifica delle tabelle annesse al disegno di legge governativo. Infatti, mentre la tabella prevede un vice direttore generale e cinque direttori centrali, la modifica stabilisce la nomina di un vice direttore generale e di sei direttori centrali. Io mi sono domandato, in sede di relazione, se effettivamente le funzioni di vice direttore generale sono funzioni vicariali, ed, in questo caso, sarei favorevole all'approvazione della modifica che porta a sei il numero dei direttori centrali, perché così ogni settore dell'amministrazione autonoma avrebbe a capo un direttore centrale, mentre nel caso in cui il vice direttore generale dovesse assumere anche la direzione di un settore dell'amministrazione, è chiaro che sarebbe superfluo portare a sei il numero dei direttori centrali.

Il terzo comma dei due emendamenti riguarda la nomina dei direttori centrali con decreto del Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione, scelti fra i funzionari che rivestono la qualifica di ispettore generale o direttore di stabilimento di prima classe, quale che sia l'anzianità della qualifica. Credo che potremo, per l'ultima parte di questo terzo comma, riferirci, né più né meno, alle tabelle C e D, senza menzionare le qualifiche. La tabella C riguarda le qualifiche più alte, la tabella D si riferisce agli ispettori generali amministrativi; quindi, senza citare le qualifiche, ma soltanto le tabelle, si viene a dire le stesse cose.

Tutto sommato, sono favorevole all'emendamento Cappugi, salvo qualche piccola modificazione di forma, e non di sostanza.

CAPPUGI. Effettivamente la sostanza dei due emendamenti è identica. Per quanto si riferisce alla nomina del vice direttore gene-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1956

rale, spero che la Commissione si convinca della utilità di portare a sei il numero dei direttori centrali e fare, quindi, in modo che anche le tre direzioni amministrative abbiano ognuna un proprio direttore centrale, lasciando al vice direttore generale le funzioni vicariali. In questo caso, anche la procedura della nomina è bene sia differenziata ed è per questo che si trasferisce al Consiglio dei ministri la nomina anche del vice direttore generale.

DE MARTINO CARMINE. Aderisco alle proposte del relatore e dell'onorevole Cappugi e insisto ancora sulla necessità che vi siano sei direttori centrali, indipendentemente dal vice direttore generale. non è possibile concepire che, nell'assenza del direttore generale, un direttore centrale debba abbandonare le sue funzioni per assumere quelle vicariali, senza compromettere il buon andamento del lavoro.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'emendamento proposto dall'onorevole Cappugi e dagli onorevoli Assenato e Pieraccini è abbastanza delicato e involge due questioni, di cui una notevolmente più importante. La prima questione riguarda il meccanismo della nomina e la seconda, quella più importante, l'inquadramento del direttore generale, del vice direttore generale e dei direttori centrali.

Il Governo, nel formulare l'articolo che ha presentato, ha tenuto presenti le considerazioni espresse in questa sede dagli onorevoli Cappugi, Pieraccini e da altri colleghi, ed ha creduto di poter andare incontro a queste considerazioni, proponendo quella indennità integrativa, di cui si parla nell'ultimo comma dell'articolo 2 del disegno governativo. È stato osservato che tale indennità non è su di una linea di perfetta ortodossia con i principi fondamentali della legge delega, ed anche questa è una osservazione non prima di un certo fondamento. Noi riconosciamo che ci sono strette analogie tra l'azienda dei monopoli e quella delle ferrovie, ma la preoccupazione di allora, che è anche preoccupazione di oggi, è che, dando un coefficiente maggiore di quello previsto, si corra il rischio di creare un precedente invocabile da altre amministrazioni.

Ad ogni modo, il Governo per questa materia si rimette alla decisione della Commissione, limitandosi ad esprimere queste preoccupazioni che riguardano una questione di principio.

Aggiungo, che, per una migliore formulazione, il terzo comma del testo dell'onore-

vole Cappugi dovrebbe, eventualmente, essere sostituito dal seguente:

« I direttori centrali sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, sentito il consiglio di amministrazione, tra i funzionari che rivestano la qualifica immediatamente inferiore nelle carriere direttive di cui alle tabelle C e D allegate alla presente legge ».

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi associo alle dichiarazioni del collega Bozzi ribadendo ancora una volta la questione di principio e il conseguente pericolo che una concessione di questo genere potrà essere invocata, se concessa, anche da altre amministrazioni.

DE MARTINO CARMINE. Condivido le osservazioni dell'onorevole Sottosegretario, ma mi permetto di osservare che il precedente può essere invocato sino ad un certo punto, quando si tenga conto della natura dell'azienda dei monopoli e, soprattutto, dei risultati da essa conseguiti. Perché, se l'azienda delle ferrovie, ad esempio, invece di avere 90 miliardi di lire di passivo, ne avesse 90 di attivo, nulla vieterebbe di fare una concessione del genere.

CAIATI. Faccio soltanto una dichiarazione di carattere pratico. Se l'azienda dei monopoli fosse un organismo a tipo esclusivamente statale, il problema si porrebbe nei limiti e nei termini della legge delega. Ma così non è, tanto che, di fatto, il trattamento economico del direttore generale dei monopoli corrisponde a quello del grado terzo della gerarchia burocratica statale. Si tratta, quindi, di un riconoscimento, più che altro, morale ed ufficiale, che valga a ribadire un riconoscimento di fatto. E pertanto penso che la nostra Commissione possa accogliere la proposta.

MARZOTTO. Nonostante le dichiarazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario, dichiaro di associarmi alla proposta formulata nel quarto comma dei due emendamenti in esame, anche perché, come ha ben detto l'onorevole Caiati, si tratta più che altro di un riconoscimento formale.

CAPPUGI. Accetto l'emendamento proposto dal Sottosegretario al terzo comma del mio articolo sostitutivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 sostitutivo presentato dall'onorevole Cappugi, modificato secondo l'emendamento proposto dal Sottosegretario, articolo che as-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1956

sorbe analogo emendamento degli onorevoli Pieraccini e Assennato.

« *Sostituire l'intero articolo con il seguente:*

« Il direttore generale dei monopoli di Stato è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il vice direttore generale è scelto tra i direttori centrali dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed è nominato con le modalità di cui al primo comma.

I direttori centrali sono nominati con decreto del Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione, tra i funzionari che rivestano la qualifica immediatamente superiore nelle cariche direttive di cui alle tabelle C e D allegate alla presente legge.

Al direttore generale è attribuito il trattamento economico, di cui al coefficiente 970 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Al vice direttore generale ed ai direttori centrali è attribuito il trattamento economico, di cui al coefficiente 900 delle medesime tabelle ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 21. ne do lettura:

ART. 21.

(*Personale amministrativo della carriera direttiva*).

I direttori centrali amministrativi dirigono tutti i servizi che rientrano nella sfera di competenza delle singole direzioni cui sono preposti.

Gli ispettori generali amministrativi coadiuvano i direttori centrali, o sono preposti ad uffici speciali della direzione generale, ovvero svolgono gli incarichi ad essi affidati dal direttore generale o dai direttori centrali.

Gli ispettori superiori amministrativi sono preposti ad uffici della direzione generale, o ad ispettorati compartimentali per i servizi commerciali. Eseguono verifiche ordinarie o speciali od inchieste presso gli organi periferici dell'amministrazione e svolgono inoltre gli incarichi ad essi affidati.

Gli ispettori amministrativi, se non sono addetti agli uffici della direzione generale, dirigono i servizi amministrativi e commerciali degli ispettorati compartimentali.

I vice ispettori, i consiglieri e i vice consiglieri collaborano con gli ispettori nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti.

L'onorevole Assennato dichiara di ritirare il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« *Sostituire l'intero articolo con il seguente:*

« I direttori centrali amministrativi dirigono tutti i servizi che rientrano nella sfera di competenza delle singole direzioni, cui sono preposti.

Gli ispettori generali amministrativi coadiuvano i direttori centrali, sono preposti ad uffici speciali della direzione generale, posti a capo di ispettorati compartimentali per i servizi commerciali di maggior importanza, ovvero svolgono incarichi ad essi affidati dal direttore generale o dai direttori centrali. Eseguono verifiche speciali o inchieste o ispezioni presso gli organi periferici.

Gli ispettori superiori amministrativi sono preposti ad uffici della direzione generale o posti a capo degli ispettorati compartimentali per i servizi commerciali. Eseguono verifiche ordinarie presso gli organi periferici dell'amministrazione e svolgono gli altri incarichi che possono loro essere affidati, in relazione alla qualifica rivestita.

Gli ispettori amministrativi, se non sono addetti agli uffici della direzione generale, coadiuvano l'ispettore superiore capo dell'ispettorato compartimentale per i servizi commerciali e lo sostituiscono in caso di temporanea assenza o impedimento.

I vice ispettori, i consiglieri e i vice consiglieri collaborano con gli ispettori nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti ».

Pongo in votazione il testo ministeriale dell'articolo 21.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle tabelle annesse al disegno di legge.

Do lettura della tabella A e la pongo in votazione

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1956

TABELLA A.

QUALIFICA	Numero dei posti
Direttore generale dei monopoli di Stato	1

(È approvata).

Passo alla tabella B, di cui do lettura:

TABELLA B.

QUALIFICA	Numero dei posti
Vice direttore generale	1
Direttore centrale tecnico	3
Direttore centrale amministrativo	2

Do lettura del seguente emendamento sostitutivo dell'onorevole Cappugi e Assennato-Pieraccini e lo pongo in votazione:

TABELLA B.

QUALIFICA	Numero dei posti
Vice direttore generale	1
Direttore centrale tecnico	3
Direttore centrale amministrativo	3

(È approvata).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1956

Do lettura e pongo in votazione la tabella C.

TABELLA C.

CARRIERA DIRETTIVA — RUOLO DEL PERSONALE TECNICO

QUALIFICA	Numero dei posti			TOTALE
	Branca coltivazioni tabacchi	Branca manifatture tabacchi	Branca sali e chinino	
Ispettore generale tecnico o direttore di stabilimento di 1ª classe	5	11	3	19
Ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di 2ª classe	12	20	8	40
Vice direttore di stabilimento di 1ª classe	8	15	6	29
Vice direttore di stabilimento di 2ª classe	12	20	8	40
Consigliere tecnico	12	20	8	40
	49	86	33	168

(È approvata).

Do lettura della tabella D.

TABELLA D.

CARRIERA DIRETTIVA — RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

QUALIFICA	Numero dei posti
Ispettore generale amministrativo	8
Ispettore superiore amministrativo	22
Ispettore amministrativo	36
Vice ispettore amministrativo	40
Consigliere	} 90
Vice consigliere	
	196

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1956

Do lettura del seguente emendamento sostitutivo del Governo e lo pongo in votazione:

TABELLA D.

CARRIERA DIRETTIVA — RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

QUALIFICA	Numero dei posti
Ispettore generale amministrativo	8
Ispettore superiore amministrativo	23
Ispettore amministrativo	36
Vice ispettore amministrativo	40
Consigliere	} 88
Vice consigliere	
	195

(È approvata).

Do lettura della tabella E.

TABELLA E.

CARRIERA DI CONCETTO — RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

QUALIFICA	Numero dei posti
Revisore capo	14
Primo revisore	42
Revisore	50
Primo ragioniere	90
Ragioniere	} 94
Vice ragioniere	
	290

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1956

Do lettura del seguente emendamento sostitutivo proposto dal Governo e lo pongo in votazione.

TABELLA E.

CARRIERA DI CONCETTO - RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

QUALIFICA	Numero dei posti
Revisore capo	16
Primo revisore	40
Revisore	55
Primo ragioniere	85
Ragioniere	94
Vice ragioniere	
	290

(E approvata).

Do lettura della tabella F:

TABELLA F.

CARRIERA DI CONCETTO - RUOLO DEL PERSONALE TECNICO

QUALIFICA	Numero dei posti			TOTALE
	Branca coltivazioni tabacchi	Branca manifattura tabacchi	Branca sali e chinino	
Perito capo	2	3	1	6
Perito principale di 1 ^a classe	16	14	3	33
Perito principale di 2 ^a classe	48	51	11	110
Perito	68	72	13	153
Perito aggiunto di 1 ^a classe	134	148	28	310
Perito aggiunto di 2 ^a classe				
	268	288	56	612

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1956

Do lettura del seguente emendamento sostitutivo del Governo e lo pongo in votazione:

TABELLA F.

CARRIERA DI CONCETTO — RUOLO DEL PERSONALE TECNICO

QUALIFICA	Numero dei posti			TOTALE
	Branca coltivazioni tabacchi	Branca manifatture tabacchi	Branca sali e chinino	
Perito capo	3	7	2	12
Perito principale di 1 ^a classe	20	24	5	49
Perito principale di 2 ^a classe	43	55	11	109
Perito	68	80	13	161
Perito aggiunto di 1 ^a classe	134	148	28	310
Perito aggiunto di 2 ^a classe				
	268	314	59	641

(È approvata).

Do lettura della tabella G:

TABELLA G.

CARRIERA DI CONCETTO — RUOLO DEL PERSONALE DEGLI INTERPRETI-TRADUTTORI

QUALIFICA	Numero dei posti
Interprete-traduttore di 1 ^a classe	2
Interprete-traduttore di 2 ^a classe	2
Interprete-traduttore di 3 ^a classe	2
	6

(È approvata).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1956

Do lettura della tabella H:

TABELLA H.

CARRIERA ESECUTIVA — RUOLO DEL PERSONALE TECNICO

QUALIFICA	Numero dei posti			TOTALE
	Branca coltivazioni tabacchi	Branca manifatture tabacchi	Branca sali e chinino	
Capo tecnico principale	21	43	7	71
Capo tecnico di 1ª classe	59	108	17	184
Capo tecnico di 2ª classe	64	116	20	200
Capo tecnico aggiunto	78	126	21	225
Applicato tecnico	101	220	40	361
	323	613	105	1.041

Do lettura del seguente emendamento presentato dal Governo e lo pongo in votazione:

TABELLA H.

CARRIERA ESECUTIVA — RUOLO DEL PERSONALE TECNICO

QUALIFICA	Numero dei posti			TOTALE
	Branca coltivazioni tabacchi	Branca manifatture tabacchi	Branca sali e chinino	
Capo tecnico principale	22	45	8	75
Capo tecnico di 1ª classe	60	112	17	189
Capo tecnico di 2ª classe	65	118	20	203
Capo tecnico aggiunto	78	126	21	225
Applicato tecnico	98	212	39	349
	323	613	105	1 041

(E approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1956

Passo alle restanti tabelle *I, L, M, N, O, P*, che non essendovi emendamenti, porro successivamente in votazione

TABELLA *I*.

CARRIERA ESECUTIVA — RUOLO DEL PERSONALE D'ORDINE

QUALIFICA	Numero dei posti
Computista capo	50
Computista	105
Primo applicato	160
Applicato	285
Alunno d'ordine	600

(È approvata).

TABELLA *L*.

CARRIERA ESECUTIVA — RUOLO DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

QUALIFICA	Numero dei posti
Dattilografo di 1 ^a classe	60
Dattilografo di 2 ^a classe	90
Dattilografo di 3 ^a classe	100
	250

(È approvata).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1956

TABELLA M.

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO — RUOLO DEL PERSONALE
DI VIGILANZA

QUALIFICA	Numero dei posti
Agente di custodia	80
Agente di controllo di 1ª classe	120
Agente di controllo di 2ª classe	150
	350

(È approvata).

TABELLA N.

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO — RUOLO DEL PERSONALE
DI ANTICAMERA

QUALIFICA	Numero dei posti
Commesso	40
Usciere capo	50
Usciere	} 180
Inserviente	
	240

(È approvata).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1956

TABELLA O.

POSTI AGGIUNTI TRANSITORIAMENTE ISTITUITI
AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 NOVEMBRE 1954, N. 1496

QUALIFICA	Numero dei posti
CARRIERA DIRETTIVA	
<i>Ruolo del personale amministrativo</i>	
Vice ispettore amministrativo	1
	1
CARRIERA ESECUTIVA	
<i>Ruolo del personale d'ordine</i>	
Computista capo	1
Computista.	3
	4

(È approvata).

TABELLA P.

RUOLI AGGIUNTI

CARRIERA	RUOLO	QUALIFICA
direttiva	Personale tecnico per la branca « Manifatture tabacchi »	Consigliere tecnico
	Personale amministrativo	} Ragioniere Vice ragioniere
di concetto	} Personale tecnico per le branche « Col- tivazioni tabacchi », « Manifatture tabacchi » e « Sali e chinino »	
esecutiva	Personale tecnico per le branche « Col- tivazioni tabacchi », « Manifatture tabacchi » e « Sali e Chinino »	Applicato tecnico
	Personale d'ordine	} Applicato Alunno d'ordine
del personale ausiliario	Personale di vigilanza	
	Personale di anticamera	} Usciere Inserviente

(È approvata).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1956

Passiamo ai quadri di equiparazione tra le qualifiche delle carriere direttive, di concetto, esecutivo e del personale ausiliario e, rispettivamente, i soppressi ruoli di gruppo A, B, C e del personale ausiliario.

Darò lettura di essi e, non essendovi osservazioni od emendamenti, li porto successivamente in votazione.

**QUADRO DI EQUIPARAZIONE
FRA LE QUALIFICHE DELLE CARRIERE DIRETTIVE
ED I GRADI DEI SOPPRESSI RUOLI DI GRUPPO A**

(Trattamento economico relativo).

Tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19		Gradi dei soppressi ruoli	QUALIFICA
Coefficiente	Stipendio		
<i>Ruolo del personale tecnico.</i>			
670	2.010.000	V	Ispettore generale tecnico o direttore di stabilimento di 1 ^a classe
500	1.500.000	VI	Ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di 2 ^a classe
402	1.206.000	VII	Vice direttore di stabilimento di 1 ^a classe
325	975.000	VIII	Vice direttore di stabilimento di 2 ^a classe
271	813.000	IX-X	Consighere tecnico
<i>Ruolo del personale amministrativo.</i>			
670	2.010.000	V	Ispettore generale amministrativo
500	1.500.000	VI	Ispettore superiore amministrativo
402	1.206.000	VII	Ispettore amministrativo
325	975.000	VIII	Vice ispettore amministrativo
271	813.000	IX	Consighere
229	687.000	X-XI	Vice consighere

(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1956

QUADRO DI EQUIPARAZIONE
FRA LE QUALIFICHE DELLE CARRIERE DI CONCETTO
ED I GRADI DEI SOPPRESSI RUOLI DI GRUPPO B

(Trattamento economico relativo).

Tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19		Gradi dei soppressi ruoli	QUALIFICA
Coefficiente	Stipendio		
<i>Ruolo del personale amministrativo.</i>			
500	1.500.000	VI	Revisore capo
402	1.206.000	VII	Primo revisore
325	975.000	VIII	Revisore
271	813.000	IX	Primo ragioniere
229	687.000	X	Ragioniere
202	606.000	XI	Vice ragioniere
<i>Ruolo del personale tecnico.</i>			
500	1.500.000	VI	Perito capo
402	1.206.000	VII	Perito principale di 1ª classe
325	975.000	VIII	Perito principale di 2ª classe
271	813.000	IX	Perito
229	687.000	X	Perito aggiunto di 1ª classe
202	606.000	XI	Perito aggiunto di 2ª classe
<i>Ruolo del personale degli interpreti-traduttori.</i>			
271	813.000	IX	Interprete-traduttore di 1ª classe
229	687.000	X	Interprete-traduttore di 2ª classe
202	606.000	XI	Interprete-traduttore di 3ª classe

(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1956

QUADRO DI EQUIPARAZIONE FRA LE QUALIFICHE DELLE CARRIERE ESECUTIVE
ED I GRADI DEI SOPPRESSI RUOLI DI GRUPPO C

(Trattamento economico relativo).

Tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19		Gradi dei soppressi ruoli	QUALIFICA
Coefficiente	Stipendio		
<i>Ruolo del personale tecnico.</i>			
325	975 000	VIII	Capo tecnico principale
271	813 000	IX	Capo tecnico di 1ª classe
229	687 000	X	Capo tecnico di 2ª classe
202	606 000	XI	Capo tecnico aggiunto
180	540 000	XII	Applicato tecnico
<i>Ruolo del personale d'ordine.</i>			
271	813 000	IX	Computista capo
229	687 000	X	Computista
202	606 000	XI	Primo applicato
180	540 000	XII	Applicato
157	471 000	XIII	Alunno d'ordine
<i>Ruolo del personale di dattilografia.</i>			
229	687 000	X	Dattilografo di 1ª classe
202	606 000	XI	Dattilografo di 2ª classe
180	540 000	XII	Dattilografo di 3ª classe

(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1956

**QUADRO DI EQUIPARAZIONE FRA LE QUALIFICHE DELLE CARRIERE
DEL PERSONALE AUSILIARIO E QUELLE DEI SOPPRESSI RUOLI
DEL PERSONALE AUSILIARIO**

(Trattamento economico relativo).

Tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19		Qualifiche dei soppressi ruoli	Qualifiche dei nuovi ruoli
Coefficiente	Stipendio		
			<i>Ruolo del personale di vigilanza.</i>
178	534.000	Agente di custodia	Agente di custodia
163	489.000	Agente di controllo	Agente di controllo di 1ª classe
155	465.000	Commesso	Agente di controllo di 2ª classe
			<i>Ruolo del personale di anticamera.</i>
173	519.000	—	Commesso
159	477.000	—	Usciere capo
151	453.000	—	Usciere
142	426.000	—	Inserviente
157	471.000	Maestra alle lavorazioni <i>(in via di eliminazione)</i>	Maestra alle lavorazioni <i>(in via di eliminazione)</i>

(È approvato).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del testo approvato.

(Così rimane stabilito).

Questo disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Proroga dell'esenzione dal pagamento della imposta di bollo sugli atti relativi a

cessione di quote del quinto dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni » (2525):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli 29
Voti contrari 1

(La Commissione approva).

« Ordinamento delle carriere e statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (2419).

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli 29
Voti contrari 1

(La Commissione approva).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1956

e della proposta di legge.

VALSECCHI. « Disposizioni circa l'accettazione di domande oltre i termini previsti dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1050 » (2415):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Andò, Angelino Paolo, Belotti, Berloff, Bigi, Caiati, Castelli, Cavallaro Nicola, Chiaramello, De Martino Carmine, Di Stefano Genova, Faletra, Ferreri

Pietro, Gennai Tometti Erisia, Guggenberg, Infantino, La Causi, Longoni, Marzotto, Raffaelli, Ricci, Ronza, Roselli, Salizzoni, Schiratti, Selvaggi, Valsecchi, Vicentini e Walter.

È in congedo:

Romano.

La seduta termina alle 11,20.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI